

**PARTE SPECIALE – I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

## Sommario

PARTE SPECIALE – I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	1
1. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001.....	4
1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE).....	4
1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE).....	7
1.4 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE).....	8
1.5 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE) ...	8
1.6 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....	9
1.7 ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI).....	9
1.8 DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;).....	10
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	10
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI .....	11
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	11
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	11
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 .....	13
5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	13
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	14
6.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.....	14

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 15

## **1. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001.

### **1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE)**

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi ossia il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa' venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane. Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione;
- se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni;

- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;
- se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, 601 c.p. “Tratta di persone”, 602 c.p. “Acquisto o alienazione di schiavi”, ovvero alla commissione di reati relativi all’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, comma 3-bis del d. lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni ovvero da quattro a nove anni a seconda che si tratti di promotori/capi o di partecipanti all’associazione.

Per semplicità, si riportano di seguito alcuni dei reati sopra citati che comportano l’aumento delle sanzioni previste dal d. lgs. 231/01.

- **RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal

territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL D.LGS. N. 286 DEL 25 LUGLIO 1998) (...omissis...)**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di Euro 15.000 per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Comma 3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. (...omissis...)

### **1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all'associazione è la reclusione da sette a dodici anni;
- la pena è la reclusione da nove a quattordici anni per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione;
- se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni per coloro che partecipano all'associazione e da dodici a ventiquattro anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione;
- se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

#### **1.4 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE)**

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sette a dodici anni.

#### **1.5 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE)**

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni;
- la pena è aumentata fino a trenta anni di reclusione se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata;
- la pena applicata è l'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.



### **1.6 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309)**

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione non inferiore a venti anni per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e non inferiore ai 10 anni per chi vi partecipa;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la pena è ulteriormente aumentata se l'associazione è armata.

### **1.7 ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati: (omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

### **1.8 DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;)**

Questo reato, perseguibile d'ufficio, condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene applicate sono quelle previste dal codice penale, Testo Unico di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre anni e le contravvenzioni relative agli esplosivi sono triplicate.

## **2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata.

### **3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI**

#### **3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE**

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento al delitto di associazione a delinquere, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

#### **3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali(in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Energeko Gas Italia (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con l’utilità sociale e, quindi, l’ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è inoltre fatto divieto di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato.

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell’interesse di Energeko Gas Italia, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o

operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti di criminalità organizzata previsti dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001**

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai delitti di criminalità organizzata

richiamati dall'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

#### **5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO**

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni

aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i)

essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## **6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

### **6.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI - SIA PUBBLICI CHE PRIVATI - NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ**

Oltre a quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dell'attività sensibile "Approvvigionamento" identificata nella Parte Speciale "Reati nei Rapporti con la P.A.", la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- regole precise per l'individuazione delle associazioni cui destinare sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali, soprattutto se ripetute nel tempo;
- il divieto di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- il divieto di implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nelle forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico;
- il divieto di attuare condotte che in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita, anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria;
- il divieto di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita;
- il divieto di utilizzare mezzi, strumentazioni e/o risorse aziendali al fine di supportare l'operatività di associazioni con finalità illecite;
- il divieto di promuovere o comunque proporre la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

## **7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Energeko Gas Italia potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al

riguardo l'Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.